



Fondazione “Casa Protetta G.B. Plattis – Onlus”

➤ Sistema Documentale:

CODICE G: MANUALE DI RACCOLTA DEI DOCUMENTI SULLA POLITICA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

➤ G.33, prima edizione 0/2023

**SINTESI PER LA PUBBLICAZIONE SU SITO WEB E
DIVULGAZIONE**

PROTOCOLLO GESTIONALE:

Gestione delle segnalazioni e protezione del segnalante ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023

“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”

Data entrata in vigore prima versione: .. Dicembre 2023	Redazione (Gruppo di Lavoro) Direzione Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001	Verifica (Responsabile Qualità) Direzione	Approvazione: Consiglio di Amministrazione
--	--	---	--

Questo documento è di proprietà della **Fondazione Casa Protetta “G.B. Plattis” - ONLUS** e non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza autorizzazione scritta della Direzione o del Servizio Qualità.

N.B. OGNI MODIFICA ALLA PROCEDURA E ALLA MODULISTICA VA AUTORIZZATA DALLA DIREZIONE

1. PREMESSA

Il c.d. *whistleblowing* (letteralmente “fare una soffiata”, “spifferare”) è un istituto che è stato introdotto per la prima volta in Italia nel 2012 dalla Legge Severino in relazione al solo settore pubblico e, successivamente, è stato parzialmente esteso al settore privato dalla L. 179/2017. Su queste basi e in esecuzione di obblighi comunitari scaturenti dalla direttiva (UE) n. 2019/1937, l’Italia ha poi dato attuazione ad una complessiva riforma dell’istituto promulgando il d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di cui sopra. In un’ottica di promozione della legalità, l’intenzione del Legislatore è quella di incoraggiare ulteriormente l’effettuazione di segnalazioni.

2. SCOPO

La presente procedura regola l’effettuazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni interne di illeciti effettuate ai sensi del D.lgs. 24/2023 e del Modello organizzativo adottato dalla Fondazione Plattis. La procedura individua gli elementi essenziali (contenuto) e le modalità (canali) della segnalazione e i compiti del soggetto preposto alla ricezione e alla gestione della segnalazione.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 Ambito di applicazione soggettivo

La presente procedura si applica a tutte le funzioni della Fondazione Plattis, ma anche ad altri soggetti collegati alla Fondazione da un rapporto funzionale e che sono individuati dal Decreto 24 e dalla presente procedura.

I soggetti segnalanti possono essere: lavoratori subordinati della Fondazione; lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione; lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione e/o che forniscono beni o servizi e/o che realizzano opere in favore di terzi; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore o presso la Fondazione; i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Fondazione; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Fondazione.

La tutela delle persone segnalanti di cui al Decreto 24 si applica anche:

- a) quando il rapporto giuridico di cui ai soggetti sopra riportati non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3.2 Ambito di applicazione oggettivo

La segnalazione, sulla base del Decreto 24, può riguardare:

- a) la violazione della disciplina nazionale con riferimento ai reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii e alle violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal *Decreto 231* non riconducibili alle violazioni del diritto dell’UE come sotto definite;
- b) la violazione di norme del diritto Europeo nelle materie previste dal D.Lgs. n. 24/2023 con particolare riferimento a: appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, protezione dei consumatori, sicurezza dei prodotti, trasporti, reti e sistemi informativi, tutela ambientale, salute pubblica, tutela della vita privata e protezione dei dati, libera circolazione delle merci e concorrenza ed aiuti di stato, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e benessere degli animali, imposte sulle società, danni agli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Le segnalazioni anonime e le segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, NON rientrano nell'ambito della procedura e verranno gestite secondo quanto previsto dal "Modello 231" della Fondazione tempo per tempo vigente e/o dai Regolamenti interni e/o dal CCNL.

NON rientra altresì nell'ambito della procedura il procedimento disciplinare eventualmente attivato dalla Fondazione, per il tramite delle Funzioni deputate, all'esito dell'approfondimento effettuato sulla segnalazione.

Fatte salve le indicazioni di cui al paragrafo 8 in merito alle segnalazioni esterne, la presente procedura NON si applica alle segnalazioni esterne (verso ANAC) né alle divulgazioni pubbliche, per le quali si rimanda al D. Lgs. 24/2023 e alle informazioni pubblicate sul sito dell'ANAC (Whistleblowing - www.anticorruzione.it).

4. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

4.1 Canali di segnalazione interna

La Fondazione ha attivato propri canali di segnalazione interna, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta o in forma orale:

- **In forma scritta:** attraverso la piattaforma informatica MyWhistleblowing, raggiungibile al seguente link: <https://areariservata.mygovernance.it:/#!/WB/fondazione-plattis>, piattaforma dell'applicativo MyGovernance fornita dalla società MyGo SRL, Via del Corso, 92 Roma | P.Iva 14356531005, società del Gruppo Zucchetti
Il segnalante dovrà registrarsi, fornendo le proprie generalità e un indirizzo email da utilizzare per tutte le comunicazioni collegate alla gestione della segnalazione.
La piattaforma informatica consente anche di inviare segnalazioni anonime: queste verranno gestite ai sensi del Modello 231 vigente.
- **In forma orale:** attraverso il medesimo portale di cui sopra, che consente anche la registrazione della segnalazione in forma orale, sempre tramite applicativo MyGovernance raggiungibile al seguente link: <https://areariservata.mygovernance.it:/#!/WB/fondazione-plattis>,
In caso di trascrizione della registrazione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
- su richiesta della persona segnalante, mediante un **incontro diretto** con il gestore della segnalazione fissato entro un termine di 10 (dieci) giorni.

La Fondazione ha individuato quale gestore delle segnalazioni **l'Avv. Daniela Sandri, Organismo di Vigilanza della Fondazione ai sensi del Decreto 231**. Il Gestore può essere contattato per fissare l'incontro dedicato alla raccolta della segnalazione orale all'indirizzo email odv@fondazioneplattis.it oppure attraverso la Piattaforma My Whistleblowing di cui sopra.

I canali di segnalazione sono gestiti dal punto di vista tecnico dalla società **MYGO S.r.l.**, con sede legale in Roma, Piazza Crati n. 20, Codice Fiscale, Partita Iva e Codice Fiscale 14356531005.

4.2 i contenuti della segnalazione

Le segnalazioni sono le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove). Le violazioni sono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione.

Le segnalazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, riguardo ad attività lavorative o professionali presenti o passate. L'irregolarità segnalata deve riguardare un fatto di cui il segnalante ha notizia ragionevolmente certa e direttamente acquisita, e non un semplice sospetto o notizia acquisita da terzi.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del Gestore, così come, al fine di valutarne l'ammissibilità, devono risultare chiari i seguenti elementi essenziali:

- le generalità del segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;

• le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il Gestore può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

5. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

5.1 Obblighi in capo al Gestore

Il Gestore delle segnalazioni, svolge le seguenti attività:

- a) rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

5.2 Valutazione preliminare di ammissibilità

La segnalazione è sottoposta ad una valutazione preliminare di ammissibilità.

Qualora la valutazione preliminare dia esito positivo il Gestore procede all'analisi nel merito del contenuto della segnalazione attraverso richiesta alle competenti strutture aziendali e/o avviando ogni utile e/o opportuno strumento di indagine. In caso contrario, il Gestore dichiara inammissibile la segnalazione e ne dispone l'archiviazione

L'archiviazione per inammissibilità della segnalazione è comunicata al segnalante nei termini di legge.

5.3 La valutazione di sussistenza dei fatti oggetto della segnalazione ammissibile

Il Gestore esamina i fatti illustrati dal segnalante e l'eventuale documentazione a supporto.

Tale esame è accompagnato da un'istruttoria interna.

Al termine dell'analisi, il Gestore può archiviare oppure ritenere fondata la segnalazione.

Entrambi gli esiti devono essere comunicati al segnalante, nei termini di legge.

Ove l'approfondimento – effettivamente iniziato – richieda tempi superiori ai 3 mesi, il Gestore può fornire un riscontro interlocutorio al segnalante.

5.4 La segnalazione ritenuta fondata dal Gestore

Qualora il Gestore ravvisi un *fumus* di fondatezza della segnalazione deve immediatamente rivolgersi al CdA (informando anche il Collegio Sindacale), il quale adotterà le misure ritenute opportune per accertare responsabilità individuali ed eventualmente interessare le Autorità competenti.

Per fumus di fondatezza si intende la verosimile (probabile) esistenza del fatto illecito segnalato.

Il CdA può: decidere se disporre ulteriori approfondimenti di tipo investigativo; attivare direttamente un procedimento disciplinare; rivolgersi alle Autorità competenti.

5.5. Obblighi nei confronti del Segnalato

Il Gestore può chiedere al Segnalato – nella fase istruttoria – se intende rilasciare dichiarazioni.

Il segnalato deve essere sentito, dietro sua richiesta.

Si possono acquisire osservazioni scritte e documenti per il tramite del canale informatico previsto.

Il Gestore non è tenuto ad informare il segnalato non appena ricevuta la segnalazione che lo riguarda. Successivamente, tale comunicazione deve tenere in debito conto le esigenze istruttorie connesse all'approfondimento della segnalazione.

Il segnalato deve essere informato del contenuto della segnalazione – nei suoi tratti fattuali essenziali e omettendo riferimenti al segnalante o ad altre persone fisiche - allorché egli si presenti - su invito del Gestore o su sua richiesta - per rilasciare dichiarazioni.

Lo stesso nelle ipotesi di scambio cartolare.

5.6. Ricezione segnalazione da soggetto diverso dal Gestore

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dalla Fondazione la stessa va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al Gestore, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

6. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al GDPR (UE) 2016/679.

7. TUTELE PER IL SEGNALANTE

Le misure di protezione previste dal Decreto 24 si applicano al segnalante e, in alcuni casi, anche ai seguenti soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, come previsti dal Decreto 24.

7.1 Obbligo di riservatezza

Il Gestore e tutte le funzioni aziendali della Fondazione che sono coinvolte nella trattazione della segnalazione hanno l'obbligo di garantire la riservatezza della identità del segnalante, degli altri soggetti menzionati e dei facilitatori, mantenendo il riserbo sulle informazioni e sulla documentazione allegata alla segnalazione e dalla quale si possa direttamente o indirettamente risalire all'identità del segnalante.

7.2 Divieto di ritorsioni

La Fondazione Plattis non potrà adottare, a seguito della segnalazione, alcuna ritorsione nei confronti del segnalante (salvo che il provvedimento disciplinare non sia causato per altri comportamenti sanzionabili del segnalante), del facilitatore e degli altri soggetti assimilati quali i colleghi di lavoro o i soggetti dello stesso contesto lavorativo.

7.3 Limitazioni di responsabilità

Il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa, di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.); di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.); di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.); di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.); di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore; di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali; di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta nel caso in cui:

1) al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;

2) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

Non è esclusa la responsabilità per condotte che: non siano collegate alla segnalazione; non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione; configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

8. SEGNALAZIONE ESTERNA

La persona segnalante, per comunicare la violazione o sospetta violazione di norme del diritto Europeo nelle materie previste dal D.Lgs. n. 24/2023 e richiamate dall'art. 3.2 lett. b) della presente procedura, può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) se per qualsiasi motivo il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 24/2023
- b) se la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna va indirizzata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la quale ha attivato un canale di segnalazione esterna all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

10. RIFERIMENTI

- D. Lgs. n. 24/2023
- D. Lgs. 231/2001
- Codice Etico e Modello 231

11. ABBREVIAZIONI / DEFINIZIONI

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

CdA: Consiglio di Amministrazione

D.Lgs.: Decreto Legislativo

OdV: Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001: è anche il soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione

UE: Unione Europea

Decreto 231: D. Lgs. 231/2001

Decreto 24: D. Lgs. 24/2023